



COMUNICATO N. 126/DIV – 28 DICEMBRE 2022

126/366

CAMPIONATO SERIE C 2022 – 2023

GARE DEL 22 e 23 DICEMBRE 2022

Si riportano i risultati delle gare disputate il 22 e 23 Dicembre 2022

1^ Giornata Ritorno

GIRONE A

ARZIGNANO V.	PRO PATRIA	0-0
FERALPISALÒ	ALBINOLEFFE	1-0
LECCO	VIRTUS VERONA	0-0
MANTOVA	SANGIULIANO	2-1
PADOVA	PRO VERCELLI	1-0
PIACENZA	PERGOLETTESE	3-1
PORDENONE	TRIESTINA	2-1
PRO SESTO	L.R. VICENZA	1-4
RENATE	NOVARA	1-0
TRENTO	JUVENTUS NEXT GEN	2-1

GIRONE B

ALESSANDRIA	IMOLESE	2-0
AQUILA MONTEVARCHI	GUBBIO	2-1
CARRARESE	CESENA	1-1
FERMANA	FIORENZUOLA	4-2
LUCCHESI	REGGIANA	0-1
PONTEREDERA	OLBIA	5-4
RIMINI	S. DONATO TAVARNELLE	1-2
SIENA	ANCONA	0-0
TORRES	VIRTUS ENTELLA	0-1
VIS PESARO	RECANATESE	0-1

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA	MONTEROSI TUSCIA	3-0
AVELLINO	PESCARA	1-0
CROTONE	ACR MESSINA	1-0
JUVE STABIA	GELBISON	1-0
LATINA	FOGGIA	1-5
PICERNO	CATANZARO	0-1
POTENZA	FIDELIS ANDRIA	2-1
TARANTO	MONOPOLI	0-0
VIRTUS FRANCAVILLA	TURRIS	3-1
VITERBESE	GIUGLIANO	2-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 27 Dicembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 22 e 23 DICEMBRE 2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,

premessi che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società A.C.R. MESSINA, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CARRARESE, CESENA, FIDELIS ANDRIA, FOGGIA, RIMINI e TRENTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

- ovvero intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 3000

PONTEDERA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai propri sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato dalla Gradinata Nord, al 40° minuto, un bicchiere di plastica nel recinto di gioco, senza colpire alcuno;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere nel Settore loro riservato un petardo, al 34° minuto;

C) per avere i suoi sostenitori, posizionati nella Gradinata Nord, intonato al 33° e al 59° minuto, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

€ 2000

FERMANA per avere alcuni dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Distinti Ovest, pari a circa il 20% dei relativi occupanti, per un totale di circa 100, posto in essere, all'8° minuto del secondo tempo, manifestazioni vocali espressione di discriminazione comportanti, direttamente o indirettamente, offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, di religione, di nazionalità e di origine etnica nei confronti di un Calciatore della

Squadra avversaria, condotta perpetrata da circa il 20% dei tifosi presenti nel Settore e, quindi, priva del requisito della dimensione previsto dall'art. 28 C.G.S., ma tuttavia rilevante ai sensi dell'art. 25 C.G.S. in considerazione della sua gravità.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. Sanzione attenuata anche in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

€ 1500 **AVELLINO** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato e fatto esplodere cinque petardi di notevole potenza all'interno del recinto di gioco al 5° ed al 9° minuto del primo tempo ed al 7°, al 9° ed al 10° minuto del secondo tempo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la Società ha adottato i modelli organizzativi previsti dall'art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., supplemento r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1500 **JUVE STABIA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari commessi da un suo sostenitore, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver un suo sostenitore, presente nella Curva San Marco, scavalcato la recinzione e fatto ingresso sul terreno di gioco per festeggiare i giocatori in occasione della vittoria, prontamente fermato da uno Steward e dalle Forze dell'Ordine.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutati le modalità complessive dei fatti e l'intervento fattivo degli Steward (r. c.c.).

€ 1500 **LATINA**
A) per avere i suoi sostenitori, durante tutto il secondo tempo, proferito frasi gravemente offensive nei confronti dell'Arbitro;
B) per essersi un calciatore, non inserito in distinta ma riconducibile alla società, avvicinato all'Arbitro nello spazio antistante gli spogliatoi ed avere proferito frasi offensive nei suoi confronti, rifiutando di identificarsi, come richiestogli dallo stesso e continuando a pronunciare frasi irrispettose.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (referto arbitrale).

€ 1500 **LECCO** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti ed oltraggiosi commessi da un proprio sostenitore ubicato nel Settore Curva Nord, consistiti nell'aver attinto, alla fine del primo tempo, con uno sputo il magazziniere della squadra avversaria sulla manica sinistra dei propri indumenti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

€ 1000 **CATANZARO** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'essere alcuni di essi (nel numero di quattro), al 28° minuto del secondo tempo, in occasione della rete della società Catanzaro, saliti sulla recinzione delimitante il loro Settore con il campo di gioco e nell'essersi seduti sulla sommità della

stessa; nel frangente uno di questi si sbilanciava e cadeva nel recinto di gioco, venendo prontamente riaccompagnato nel proprio Settore dagli Steward.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (referto arbitrale, r.c.c.).

€ 1000

POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti non regolamentari commessi, al 34° minuto circa del primo tempo, da uno dei suoi sostenitori posizionati nella Curva Ovest, consistiti nell'aver lanciato all'interno del recinto di gioco un pallone di gara finito precedentemente nel settore al termine di un'azione. Nel frangente, il pallone cadeva a circa 10 metri dal pallone di gara ed il gioco non veniva interrotto dall'Arbitro.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e che il gioco non è stato interrotto. Sanzione attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€1000

PRO PATRIA per avere un suo sostenitore, posizionato nel settore Curva Nord riservato alla tifoseria ospitata, proferito, al 41° minuto del primo tempo, una frase espressione di discriminazione nei confronti dell'Arbitro comportante, direttamente o indirettamente offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, di religione, di nazionalità e di origine etnica, frase percepita da un solo Rappresentante della Procura Federale sui due presenti e pronunciata da un solo tifoso e, quindi, priva dei requisiti della dimensione e della percezione reale previsti dall'art. 28 C.G.S ma tuttavia rilevante ai sensi dell'art. 25 CGS, in considerazione della sua gravità.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).

€ 1000

TRIESTINA

A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti T4 loro riservato, al 26° minuto del primo tempo e all' 11° minuto del secondo tempo, intonato, in entrambe le occasioni per due volte, un coro offensivo nei confronti delle Forze dell'Ordine;

B) per avere i suoi tesserati, danneggiato la porta d'ingresso dello spogliatoio loro riservato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica; obbligo risarcimento danni se richiesto).

€ 700

L.R. VICENZA

A) per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Ospiti intonato, al 44° minuto del primo tempo, per due volte un coro oltraggioso verso l'Arbitro;

B) per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Ospiti intonato, al 45° minuto del primo tempo, per tre volte un coro oltraggioso nei confronti di Istituzioni Calcistiche.

Misura attenuata della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 500

TARANTO per non avere assicurato la regolare illuminazione dello stadio al momento di inizio della gara, causandone il ritardo dell'inizio di diciassette minuti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13, comma 2, CGS, e art. 8 Criteri infrastrutturali, valutate le modalità complessive della condotta (referto arbitrale).

€ 400 **CARRARESE** per avere circa ottanta sostenitori della Carrarese, presenti nel Settore Gradinata, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine al 41° minuto circa del primo tempo ed al 27° minuto del secondo tempo, per più volte e ripetutamente in entrambe le occasioni.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

€ 300 **PESCARA** per avere i suoi sostenitori, posizionati nel proprio Settore, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine al 7° minuto del primo tempo ed al 35° minuto del secondo tempo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO **IL 17 GENNAIO 2023 E EURO 500 DI AMMENDA**

PERACCHI IVANO

(ALBINOLEFFE)

A) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, mentre questi si accingeva ad entrare nel tunnel che conduce agli spogliatoi, gli si avvicinava con fare minaccioso e pronunciava frasi irrispettose nei suoi confronti; in tale occasione proferiva anche un'espressione blasfema;

B) per avere reiterato anche successivamente il proprio comportamento, pronunciando frasi irrispettose e impedendo all'Arbitro di entrare nello spogliatoio e costringendolo a chiedere aiuto alle Forze dell'Ordine.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 36, comma 2, lett. a) e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (referto arbitrale, r. proc. fed. r.c.c, panchina aggiuntiva).

DI GIUSEPPE MARCELLO

(LATINA)

A) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irrispettosa ed ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, avvicinandosi minacciosamente al Quarto Ufficiale, pronunciava più volte parole irrispettose ed offensive nei confronti della Quaterna Arbitrale;

B) per essersi rifiutato e comunque per non avere adempiuto alla richiesta dell'Arbitro di collaborare per l'identificazione di un calciatore, non inserito in distinta ma riconducibile alla società, che era entrato nello spogliatoio e che aveva pronunciato frasi irrispettose nei confronti dell'Arbitro;

C) per essersi trattenuto per diversi minuti sulla porta dello spogliatoio e per avere, con atteggiamento polemico, contestato l'operato arbitrale, lasciando lo spogliatoio solo a seguito delle reiterate richieste di uscire.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO **IL 12 GENNAIO 2023 E EURO 500 DI AMMENDA**

MIGNEMI DAVIDE (GUBBIO)

per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, entrava per circa quattro metri sul terreno di gioco e pronunciava al suo indirizzo una frase irriguardosa per dissentire nei confronti del suo operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

CRIPPA MASSIMO (RENATE)

per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, a gioco in svolgimento si alzava dalla panchina aggiuntiva per protestare con ampi gesti e pronunciava una frase irriguardosa nei suoi confronti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, letta a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale, panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO **IL 10 GENNAIO 2023 E EURO 500 DI AMMENDA**

DE CARNE FABIO (MONOPOLI)

per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei tesserati avversari in quanto, a gioco fermo, si alzava dalla panchina aggiuntiva e entrava sul terreno di gioco per litigare con gli avversari.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

CAPOZZOLI GIUSEPPE (VITERBESE)

per avere, al 38° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto si alzava ripetutamente dalla panchina e pronunciava nei loro confronti frasi irrispettose.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

MAGONI OSCAR (VITERBESE)

per avere, durante l'intervallo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, lungo il tunnel che conduce agli spogliatoi, pronunciava con toni aggressivi frasi irriguardose nei loro confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.a.a. n.2, r. proc. fed., r.c.c. panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO **IL 10 GENNAIO 2023**

CELLITTI FERNANDO (SIENA)

per avere, al 43° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO **IL 12 GENNAIO 2023 E EURO 500 DI AMMENDA**

CAPPONI ADRIANO

(ALBINOLEFFE)

per avere, al termine della gara, fatto accesso indebitamente sul terreno di gioco in quanto era munito del solo pass per l'accesso agli spogliatoi, e per avere tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, mentre quest'ultimo si accingeva ad entrare nel tunnel che conduce agli spogliatoi, si avvicina proferendo nei suoi confronti frasi irrispettose.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 2, lett. a) valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed. r.c.c.).

ROMAIRONE GIANCARLO

(TRIESTINA)

A) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, nella zona antistante gli spogliatoi, si avvicinava allo stesso e, con fare aggressivo, riferendosi ad alcuni episodi della gara, contestava il suo operato pronunciando frasi irrispettose nei suoi confronti; B) successivamente, dopo avere atteso che l'Arbitro terminasse il colloquio con l'Osservatore Arbitrale e che uscisse dallo spogliatoio, continuava a proferire frasi irrispettose nei suoi confronti.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, referto arbitrale).

AMMONIZIONE (II INFR)

BRUNELLO NICOLA

(MANTOVA)

AMMONIZIONE (I INFR)

PISTOLESI FRANCESCO

(VITERBESE)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED EURO 500 DI AMMENDA

BEDIN SANDRO

(MANTOVA)

per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa ed ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto dapprima si sbracciava e sferrava un pugno contro la panchina in segno di protesta nei confronti dell'operato dell'Arbitro e successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, pronunciava al suo indirizzo una frase offensiva.

Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 1, lett. a) C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

MOSSALI ANDREA

(ALBINOLEFFE)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva entrando per qualche metro sul terreno di gioco per dissentire, con urla e gesti, nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

MARINACCI VINCENZO (TARANTO)

per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei tesserati avversari in quanto, a gioco fermo, si alzava dalla panchina aggiuntiva e entrava sul terreno di gioco per litigare con gli avversari.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TEDINO BRUNO (TRENTO)

per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto usciva dall'area tecnica per dissentire platealmente nei confronti di una decisione arbitrale.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

DE GIORGIO PIETRO (POTENZA)

per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto si avvicinava allo stesso e proferiva una frase irrispettosa nei suoi confronti per dissentire sul suo operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

DIANA AIMO (REGGIANA)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica di alcuni metri per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

DI DONATO DANIELE (LATINA)

per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica e pronunciava al loro indirizzo frasi irrispettose per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (VIII INFR)

PAGLIUCA GUIDO (SIENA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TOSCANO DOMENICO (CESENA)

AMMONIZIONE (I INFR)

PANCARO GIUSEPPE

(MONOPOLI)

MASSAGGIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RUGGERI MICHELE

(RECANATESE)

per avere, al 15° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CRISARI ROBERTO

(MONTEROSI TUSCIA)

per avere, al 22° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta in quanto, trovandosi sul campo per destinazione a seguito di un intervento sanitario, si rivolgeva al pubblico ospitante con gesti irrispettosi e pronunciando frasi offensive nei loro confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. a.a. n. 2).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LAEZZA GIULIANO

(REGGIANA)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, nel divincolarsi tentava di colpirlo con un pugno caricato, senza riuscirci in quanto l'avversario, a seguito del contrasto di gioco, cadeva a terra evitando l'impatto con il pugno.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la natura della condotta posta in essere e, dall'altra, che il pugno non ha colpito l'avversario.

POTOP SIMONE

(FIORENZUOLA)

A) una giornata effettiva di squalifica per doppia ammonizione;
B) una giornata effettiva di squalifica per avere pronunciato, al 25° minuto circa del primo tempo, varie espressioni blasfeme mentre abbandonava il campo dopo l'espulsione per doppia ammonizione, prima per due volte e, immediatamente dopo, per tre volte.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA

VARELA DJAMANCA MUHAMED

(REGGIANA)

per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco, lo colpiva con i tacchetti all'altezza del polpaccio.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e rilevato che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PASINI NICOLA (L.R. VICENZA)
per avere, al 45° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

GKERTSOS ANDREAS (FERMANA)
per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

GIORGINI ANDREA (LATINA)
per avere, al 14° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

DI GENNARO RAFFAELE (GUBBIO)
per avere, al 2° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva toccando volontariamente il pallone con le mani e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

LABRIOLA VALERIO (TARANTO)
per avere, al 10° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed offensiva nei confronti di un calciatore avversario pronunciando al suo indirizzo, per tre volte, una frase offensiva.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 4 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PORTANOVA DENIS	(GUBBIO)
BENASSAI FRANCESCO	(LUCCHESI)
BERTONCINI DAVIDE	(NOVARA)
ZAMPARO LUCA	(VIRTUS ENTELLA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

HRAIECH SABER	(CESENA)
LAARIBI MOHAMED	(POTENZA)
GRECO JEAN FREDDI PAS	(L.R. VICENZA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MIHAI LUCA ALESSANDRO	(TRENTO)
GUSU MIHAI VASILICA	(ALBINOLEFFE)
SINI SIMONE	(ALESSANDRIA)
MALDONADO MOROCHO LUIS ALBERTO	(LECCO)
GUIDI MATTEO	(PONTEDERA)
QUAINI ALESSANDRO	(FIOREZZUOLA)
MICELI MIRKO	(VIRTUS FRANCAVILLA)

BIASIOL ERIC	(GIUGLIANO)
OYEWALE SULAIMAN	(GIUGLIANO)
GUCCIONE FILIPPO	(MANTOVA)
BELLODI GABRIELE	(OLBIA)
MASETTI LORENZO	(PIACENZA)
PINATO MARCO	(PORDENONE)
MATINO EMMANUELE	(POTENZA)
GATTONI TOMMASO	(PRO SESTO)
NARDI FILIPPO	(REGGIANA)
ANTONELLI NICOLO'	(TORRES)
CIOFANI MATTEO	(TRIESTINA)
GHAZOINI AMINE	(VIS PESARO)
ANDREIS SIMONE	(VITERBESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

PREZIOSO MARIO FRANCESCO	(ANCONA)
MERCATI ALESSANDRO	(CARRARESE)
LAMBRUGHİ ALESSANDRO	(PERGOLETTESE)
FEDATO FRANCESCO	(VIS PESARO)
GAVAZZI FABIO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GALAZZINI DAVIDE	(TRENTO)
MARCUCCI ANDREA	(AQUILA MONTEVARCHI)
SAPORETTI LORENZO	(PRO PATRIA)
DE CRISTOFARO ANTONIO	(PICERNO)
SOMMA MARCO	(PONTEDERA)
GOLEMIC VLADIMIR	(CROTONE)
CIOTTI PIETRO	(FIDELIS ANDRIA)
MENDES MURILO OTAVIO	(VIRTUS FRANCAVILLA)
GERBO ALBERTO	(JUVE STABIA)
HAMLILI ZACCARIA	(MONOPOLI)
BURRAI SALVATORE	(PORDENONE)
GUIEBRE ABDOUL RAZAK	(REGGIANA)
MARANO FRANCESCO	(RENATE)
GORELLI MATTEO	(S. DONATO TAVARNELLE)
RUSSO FEDERICO	(S. DONATO TAVARNELLE)
QEROS FRENCI	(SANGIULIANO)
MASTROMONACO GIAN LUCA	(TARANTO)
GALLO ANDREA	(TURRIS)
MANIERO RICCARDO	(TURRIS)
SEMENZATO DANIEL	(VITERBESE)

AMMONIZIONE (XI INFR)

GIANDONATO MANUEL	(FERMANA)
-------------------	-----------

AMMONIZIONE (VIII INFR)

GILLI MATTEO
BIZZOTTO NICOLA
MANETTA MARCO
MEGELAITIS LINAS

(GELBISON)
(MONOPOLI)
(TARANTO)
(VITERBESE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

SIMONETTI PIER LUIGI
CURRARINO MICHELE
PIERNO ROBERTO
NUNZIANTE CHRISTIAN
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO
ROCCA MICHELE
VARAS MARCILLO JONNATHAN KEVIN
ARMINI NICOLO
ESPOSITO GIANLUCA
DI SANTO FRANCESCO
FERRARA ANTONIO
DAMETTO PAOLO
GORI MIRKO
COPPOLA MARIO

(ANCONA)
(FIORENZUOLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(GELBISON)
(GIUGLIANO)
(NOVARA)
(PERGOLETTESE)
(POTENZA)
(RENATE)
(SIENA)
(TARANTO)
(TORRES)
(TRIESTINA)
(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MOLNAR IVO
MATERA ANTONIO
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO
QUIRINI ETTORE
VASSALLO FRANCESCO
INCERTI DAVIDE FABRIZIO
TRAVAGLINI CHRISTIAN
CORRADINI GIOVANNI
IEZZI ROBERTO
SANTINI CLAUDIO
BRENNI DUCCIO
ZANON SIMONE
FAEDO CARLO
BAKAYOKO ABOUBAKAR

(ARZIGNANO V.)
(AVELLINO)
(PICERNO)
(LUCCHESI)
(MONOPOLI)
(OLBIA)
(OLBIA)
(PRO VERCELLI)
(PRO VERCELLI)
(RIMINI)
(S. DONATO TAVARNELLE)
(SANGIULIANO)
(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (III INFR)

MICULI ARMANDO
ZOMA MOHAMED ALI
SYLLA CHEIKH YOUSSEF
BIANCONI ALESSANDRO
NCHAMA OYONO JESUS VALERIANO
FIETTA GIOVANNI
OGUNSEYE IBUKUN ROBERTO
CELJAK VEDRAN
BOZHANAJ KLEIS
SPEDALIERI JONATHAN ANDREA

(ALBINOLEFFE)
(ALBINOLEFFE)
(ALESSANDRIA)
(ANCONA)
(ARZIGNANO V.)
(PRO PATRIA)
(FOGGIA)
(LECCO)
(CARRARESE)
(FERMANA)

MILILLO ALESSIO	(FIDELIS ANDRIA)
SAVINI ALBERTO	(FIDELIS ANDRIA)
MASTROIANNI FERDINANDO	(FIORENZUOLA)
PAPA SALVATORE	(GELBISON)
TOSCANO MARCO	(GUBBIO)
STIJEPOVIC OGNJEN	(IMOLESE)
CUDRIG NICOLO'	(JUVENTUS NEXT GEN)
TESSIORE ANDREA	(LATINA)
MASTALLI ALESSANDRO	(LUCCHESE)
ARTIOLI FEDERICO	(PERGOLETTESE)
RINALDI FILIPPO	(PIACENZA)
BRUSCAGIN MATTEO	(PORDENONE)
LOGOLUSO GAETANO	(POTENZA)
CAPELLI ALESSANDRO JULI	(PRO SESTO)
MORETTI ANDREA	(PRO SESTO)
ALFIERI VINCENZO	(RECANATESE)
ROZZIO PAOLO	(REGGIANA)
TANASA ANDREI	(RIMINI)
UBALDI LEONARDO	(S. DONATO TAVARNELLE)
PASCALI MANUEL	(SANGIULIANO)
BELLONI NICCOLO'	(SIENA)
MINESSO MATTIA	(TRIESTINA)
ROCCHI GABRIELE	(TRIESTINA)
FRASCATORE PAOLO	(TURRIS)
FABBRO MICHAEL	(VIRTUS VERONA)
MBAYE MAODO MALICK	(VITERBESE)
RODIO FRANCESCO	(VITERBESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

PASQUATO CRISTIAN	(TRENTO)
BASSANO GIANLUCA	(AQUILA MONTEVARCHI)
FIUMANO' FILIPPO	(AQUILA MONTEVARCHI)
GIUSTI ANDREA	(AQUILA MONTEVARCHI)
RICCIARDI MANUEL	(AVELLINO)
LEO DANIEL COSIMO	(FOGGIA)
LEPORE FRANCO	(LECCO)
DONNARUMMA ANTONIO	(PADOVA)
CAPELLO ALESSANDRO	(CARRARESE)
PERRETTA GABRIELE	(PONTEDERA)
BOBEN MATIJA	(PESCARA)
DELLE MONACHE MARCO	(PESCARA)
CERNIGOI IACOPO	(FERALPISALO')
PIETRELLI ALESSANDRO	(FERALPISALO')
SILIGARDI LUCA	(FERALPISALO')
PARODI GIULIO	(FERMANA)
ORFEI ALESSANDRO	(FIDELIS ANDRIA)
ONDA ARTURO	(GELBISON)
VITALE GAETANO	(GUBBIO)
FORT FEDERICO	(IMOLESE)
MILANI NICOLO'	(IMOLESE)

BERARDOCCO LUCA
POLI FABRIZIO
DRUDI MIRKO
FELLA GIUSEPPE
MORETTI GIACOMO
KONIG LUKAS AGUSTIN
TALIA ANGELO
MORRONE BIAGIO
SILVA JACOPO
ALLIEVI NICHOLAS
GABBIANELLI GIANMARCO
METLIKA ANTONIO
RICCARDI DAVIDE
PROVENZANO ALESSANDRO
ADORANTE ANDREA
MASTRANTONIO DAVIDE
BEGIC TJAS
MANFRIN GIANNI
PAVLEV DANIEL


(JUVE STABIA)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(MONOPOLI)
(MONOPOLI)
(MONTEROSI TUSCIA)
(OLBIA)
(POTENZA)
(RECANATESE)
(RENATE)
(RIMINI)
(RIMINI)
(SANGIULIANO)
(SIENA)
(TARANTO)
(TRIESTINA)
(TRIESTINA)
(L.R. VICENZA)
(VIRTUS VERONA)
(VITERBESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

TOMMASI MICHELE
SAPORITI EDOARDO
MOLINARI STEFANO
FORTIN MATTIA
GERMANO UMBERTO
KATSERIS PANOS
CARDINALI MATTIA
FONTANA MANUEL
DI PAOLANTONIO ALESSANDRO
SANNA ANDREA
VIANNI SAMUELE
MASET ENRICO
GUIDOBALDI FILIPPO
CIGARINI LUCA
GHEZZI ANDREA
HAVERI KEVIN
BOVOLON EDOARDO
CONTIPELLI MATTEO
TESIO MASSIMO
ZAMPA ENRICO
MEAZZI LORENZO
ROSSONI STEFANO GIOVANNI

(TRENTO)
(AQUILA MONTEVARCHI)
(PRO PATRIA)
(PADOVA)
(PADOVA)
(CATANZARO)
(FERMANA)
(MANTOVA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(OLBIA)
(PIACENZA)
(PORDENONE)
(RECANATESE)
(REGGIANA)
(RENATE)
(RIMINI)
(S. DONATO TAVARNELLE)
(S. DONATO TAVARNELLE)
(TORRES)
(TURRIS)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze il 28 Dicembre 2022

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
PRESIDENTE AD INTERIM
(Marcel Vulpis)